

RUBRICHE

APPROFONDIMENTO SULLA
RIFORMA PREVIDENZIALE EPAP

NOTIZIE DALL'ENTE

LETTERE DAGLI ISCRITTI

COMUNICAZIONE STRAORDINARIA SULLA RIFORMA CONTRIBUTIVA EPAP

INTRODUZIONE

La riforma contributiva dell'Epap non è stata approvata dal Ministero del Lavoro. Motivo l'art. 4 (della riforma proposta) che prevede l'aumento del contributo integrativo dall'attuale 2% al 4%, ai sensi della legge n. 133/2011 meglio conosciuta come legge Lo Presti, naturalmente per tutta la committenza. Orbene, secondo una strana interpretazione, l'aumento del 2% (per un totale del 4%) può essere applicato per i committenti privati ma non deve riguardare le amministrazioni pubbliche che dovrebbero, invece, continuare a riconoscere un contributo integrativo del 2%.

Una interpretazione davvero singolare della legge 133/2011 che prevede sì che non ci siano costi per la "finanza pubblica" (e non per le amministrazioni pubbliche tour-court) ma solo per la sostenibilità degli Enti.

Sarebbe come se le amministrazioni pubbliche non pagassero l'IVA esposta in fattura o ne pagassero una ridotta della metà.

Non siamo l'unico ente a subire tale interpretazione: prima di noi hanno subito la stessa sorte altri due enti ex D.lgs 103/96, e cioè l'Enpapi (gli infermieri professionisti) ed Eppi (i periti industriali).

L'assurdità di tale interpretazione si rileva in un parere pro-veritate

espressamente chiesto da Eppi e da una interpellanza parlamentare posta dallo stesso deputato On. Nino Lo Presti, primo firmatario della legge 133/2012, al Governo, cui ha risposto il viceministro del Lavoro "Martone" in maniera positiva all'unica interpretazione possibile e cioè che la committenza privata o pubblica deve sottostare in maniera egualitaria alla legge.

Entrambi i documenti (il parere e il resoconto stenografico dell'interrogazione dell'on. Lo Presti) sono riportati integralmente in allegato.

Non hanno, invece, bisogno di nulla i nostri iscritti per dedurre che è una cosa che non sta né in cielo né in terra, poiché basta ricordarsi che i geometri, gli ingegneri/architetti, i commercialisti e gli avvocati espongono nelle loro fatture sempre il 4% di contributo integrativo sia per la committenza privata, sia per la committenza pubblica.

Contro la determinazione di rigetto della nostra riforma contributiva da parte del Ministero del Lavoro abbiamo deciso di opporre un ricorso al TAR Lazio. Ricorso che è stato inoltrato il 21 gennaio 2013 a firma del Prof. Sorrentino. L'Adepp (l'associazione degli enti previdenziali) presenterà, a sua volta, ricorso al TAR Lazio ad adiuvandum.

Per intanto, fino a nuove comunicazioni, tutto resta fermo al vecchio regolamento che prevede il contributo integrativo al 2% per la committenza pubblica e privata e il contributo soggettivo al 10%.



SICUREZZA POSTALE
la posta elettronica certificata
di Namirial S.p.A

Posta Elettronica Certificata

ENAPI

Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani

Assicurazioni Sanitarie per gli iscritti



EpapCard

IL QUADRO

Si ricorderà che la nostra riforma contributiva vuole iniziare a risolvere il problema delle pensioni troppo poco dignitose poichè funzione solo di un contributo soggettivo troppo basso. Da sempre abbiamo detto che il nostro Ente ha il problema dell'adeguatezza delle pensioni. Con il contributo soggettivo obbligatorio attuale (10%) e con 37 anni di contribuzione abbiamo un tasso di sostituzione medio intorno al 22%. Cioè, fatto uguale a 100 l'ultimo anno di reddito da professionista, il primo anno di pensione è 22. Troppo poco, il tasso di sostituzione minimo di una previdenza "normale" è tra il 50% e il 60%.

Il problema è insito nel sistema a "contributivo puro" che fa sì che ciascuno determini la propria pensione attraverso l'accumulo del montante individuale. Succede, infatti, che il proprio montante individuale sia alimentato annualmente solo dal contributo soggettivo e dalle rivalutazioni di legge, senza alcun ricorso ad altre risorse.

Il vantaggio del sistema contributivo è quello del massimo delle garanzie di sostenibilità nel tempo. Non è poco, ma è il **solo** vantaggio.

L'Epap è quindi perfettamente sostenibile, tra cinquanta anni potrà ancora pagare le pensioni, ma ognuno percepirà solo ciò che avrà maturato con i propri contributi e con la rivalutazione annuale della "variazione media quinquennale del PIL". Ogni pensione piccola o grande è frutto solo dei nostri risparmi: se la pensione è piccolissima è perché si sono versati contributi "piccolissimi" o per poco tempo.

E' bene chiarire che tutto il contributo soggettivo (ma proprio tutto) va nel montante dell'iscritto e "diventa" pensione; non può essere usato per altro. Mentre per le spese di gestione, per l'assistenza agli iscritti, per i servizi e per l'ottimizzazione delle pensioni nei casi di premorienza e di invalidità/inabilità, si usa solo il contributo integrativo che è a carico del committente.

Questa è la legge, può non piacere ma è la legge. In particolare la 335 del 1995 alla quale segue il d.lgs 103 del 96 (l'Epap è un ente ex 103/96).

Naturalmente qualcuno continuerà a sentirsi "depredato" dall'Epap e continuerà a lamentarsene sostenendo di aver versato molti contributi per una pensione ridicola. Ne ha tutto il diritto, **ma le cose stanno diversamente**. Ciascuno di noi, andando in pensione a 65 anni, in un tempo

OBIETTIVI DELLA RIFORMA

La riforma presentata al Ministero (che non è stata approvata e per ciò abbiamo fatto ricorso al TAR Lazio) si propone i seguenti obiettivi:

OBIETTIVO 1 - adeguare l'assegno pensionistico con interventi per avvicinarsi al 50% del tasso di sostituzione che resta l'obiettivo ideale;

OBIETTIVO 2 - sostenere l'iscritto lungo tutto il suo percorso professionale e oltre, in pensione, con meccanismi di Welfare allargati anche alla famiglia dell'iscritto stesso.

medio di circa 15,5 anni, recupererà con la pensione tutto ciò che ha versato di contributo soggettivo rivalutato. Questo è l'aspetto che riguarda il solo rapporto tra contributo soggettivo e pensione. Ma c'è anche un'importante componente di "solidarietà" che è alimentata dal contributo integrativo: se l'iscritto sarà ancora in vita dopo 15,5 anni continuerà ad avere la pensione (gratis) vita natural durante; naturalmente è prevista la reversibilità della pensione ai

superstiti aventi diritto e in caso di

prematura scomparsa o di invalidità/inabilità dell'iscritto l'Epap versa i contributi figurativi dal giorno del malaugurato evento fino a 60 anni; inoltre l'iscritto usufruisce di servizi assistenziali quali l'assicurazione sull'assistenza sanitaria Emapi, la Long term care e l'art. 19 bis per gli iscritti in difficoltà. Questi ultimi, i servizi assistenziali, aumentano e migliorano di anno in anno.

Si può pensare che Epap sia una buona cosa, considerato che i professionisti della gestione separata Inps versano il 26% di soggettivo e non hanno alcuna assistenza o servizio.

In definitiva, versiamo poco e avremo poco, versiamo molto e avremo molto.

Ma perché è necessaria una riforma contributiva, atteso che tutti gli iscritti hanno la possibilità di versare volontariamente oltre il 10% d'obbligo e fino al 26%? Rispondo di seguito:

- * Noi paghiamo le aliquote contributive obbligatorie più basse in assoluto, il 10%, mentre i liberi professionisti non aderenti a un Ente pagano alla gestione separata dell'INPS il 26% e alla gestione ordinaria il 33%. Data la struttura del nostro sistema, se anche si potessero utilizzare altre risorse, un significativo aumento del tasso di sostituzione non si potrebbe ottenere se non con un aumento del contributo soggettivo.
- * La "supercontribuzione" volontaria fino al 26 per cento non produce e non può produrre effetti significativi per la "popolazione" degli iscritti: su circa 26.000 iscritti solo poche centinaia versano un contributo soggettivo maggiore del 10 per cento.
- * Con la legge Lo Presti c'è l'opportunità di aumentare il contributo integrativo a carico del committente

con la possibilità di farne confluire parte nei montanti individuali; a condizione però (vedi ordine del giorno allegato all'approvazione della Legge) che si aumenti anche il contributo soggettivo che, come abbiamo visto, va tutto nel montante e dunque nella nostra pensione.

- * Il Governo attuale dimostra di "avere nel mirino" gli Enti previdenziali pubblici e privati (come del resto anche i precedenti governi). Infatti, ha iniziato a raccomandare/imporre delle azioni di riforma affinché gli Enti ex 509 (le casse storiche, Inarcassa, Cassa forense ecc.) passino al sistema contributivo con lo scopo di assicurare la sostenibilità a 50 anni, e gli Enti ex 103 già a contributivo come il nostro, aumentino l'aliquota soggettiva minima, attualmente del 10%, con lo scopo di migliorare la prestazione pensionistica. Nella lettera del Ministero del Lavoro del 27 Dic. 2011, si legge: **"...d'intesa con il covigilante Ministero dell'Economia e delle Finanze, è necessario che codesto Ente metta in atto iniziative che tendano ad incrementare le aliquote contributive obbligatorie..."**

Ancora, il 26 luglio u.s. il Ministro Fornero nell'incontro con i Presidenti degli Enti previdenziali dei liberi professionisti ha voluto conoscere le rispettive riforme in cantiere, continuando a rilevare la necessità di aumentare, al più presto, il contributo soggettivo minimo. Gli scorsi anni si poteva ancora discutere circa l'opportunità di fare la riforma, da un anno a questa parte non c'è stato alcun dubbio: bisogna redigere e attuare una riforma, la nostra riforma, frutto di autodeterminazione e di scelte autonome.

- * Nonostante le affermazioni ad effetto e un poco apodittiche del tipo: "ognuno è artefice del proprio destino", la pensione è obbligatoria e quindi la ratio legis deve essere rispettata: all'art. 38 della Costituzione Italiana, i commi 2 e 4 recitano rispettivamente: "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria" (comma 2); "Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato" (comma 4). L'adeguatezza della pensione, non è dunque un optional ma una condizione necessaria che lo Stato è chiamato a osservare e far osservare.
- * Infine, una riforma di questo tipo non può che essere improntata al senso di responsabilità e del realismo. Le lamentele sono certamente legittime ma il senso di responsabilità ci dice che i sacrifici da

fare sono assolutamente necessari per il nostro bene. In condizioni normali, non ci dovrebbe essere chi cavalca la tigre delle lamentele, ma solo chi muove critiche costruttive e suggerimenti per migliorare una riforma che è, più che necessaria, obbligata dai fatti. **Spero si sia capito che o ci riformiamo o ci riformano.**

LA RIFORMA

La riforma presentata al Ministero (che non è stata approvata e per ciò abbiamo fatto ricorso al TAR Lazio) si propone i seguenti obiettivi:

OBIETTIVO 1 - adeguare l'assegno pensionistico con interventi per avvicinarsi al 50% del tasso di sostituzione che resta l'obiettivo ideale;

OBIETTIVO 2 - sostenere l'iscritto lungo tutto il suo percorso professionale e oltre, in pensione, con meccanismi di Welfare allargati anche alla famiglia dell'iscritto stesso.

Per il raggiungimento degli obiettivi si aumenta il contributo integrativo dal 2% al 4% (Legge Lo presti).

Si mantiene il 2% di contribuzione integrativa per gli usi che finora sono stati perseguiti dall'Ente e si utilizza l'aumento del restante 2% in gran parte per aumentare il montante dell'iscritto (Obiettivo 1) e per lo sviluppo di attività di Welfare (Obiettivo 2).

In particolare, il 75% dell'aumento del contributo integrativo (1,5 punti percentuali) si utilizza per aumentare i montanti, e il 25% (0,5 punti percentuali) per il progetto Welfare. Questo anche per ammortizzare il divario tra i montanti degli iscritti; con l'aumento del contributo integrativo, infatti, tale divario è destinato inevitabilmente ad aumentare.

Il progetto Welfare, che deve essere definito e approvato dai Ministeri, è un contenitore di servizi assistenziali, i servizi già esistenti ulteriormente migliorati e altri nuovi servizi da mettere in campo. Riguarda certamente le assistenze in caso di calamità o di mortalità (ad esempio l'art. 19 bis opportunamente rinnovato in modo da prevedere maggiori aiuti ai colleghi ed alle famiglie dei colleghi in difficoltà soprattutto in caso di morte o di disabilità del capofamiglia), l'assistenza sanitaria migliorata tramite Emapi o altre convenzioni, l'assistenza alla lungo degenza (LTC), le assicurazioni varie (es. sugli infortuni), l'assistenza agli studi dei figli degli iscritti, l'assistenza ulteriormente migliorata alle iscritte in astensione per maternità e una serie di interventi compensativi per sanare i diversi vulnus di assistenza dovuti alla regolamentazione delle assicurazioni che non coprono soggetti ad alto rischio. Il progetto, che potrà essere implementato di anno in anno, oltre a soddisfare l'Obiettivo 2, ha il pregio di caratterizzare l'Ente come elargitore di servizi e assistenza ancor prima della pensione.

Tornando all'Obiettivo 1, si interviene anche sulla contribuzione soggettiva in modo graduale.

In un lasso di tempo di sei anni, dal 2013 al 2018, si arriva a una contribuzione soggettiva obbligatoria del 15%.

Inoltre s'interviene anche aumentando il reddito minimo di contribuzione ed equilibrando l'aumento per i giovani per i

quali il periodo di sconto del 70% del minimo è elevato dagli attuali 30 anni di età ai 33 anni.

SPECIALE
RIFORMA

ALLEGATO I**Parere pro-veritate Prof. Avv. Federico Sorrentino**

Prof. Avv. Federico Sorrentino
00196 Roma - Lungotevere delle Navicelle, 30
Tel. 06.3201653 - 06.3201704 - Fax 06.3201609

Roma, 31 gennaio 2012

Ill.mo Presidente
dell'EPPI – Ente di previdenza
dei periti industriali
Dott. Florio Bendinelli
Piazza della Croce Rossa n.3
00161 - ROMA

PARERE PRO VERITATE**1 - Il quesito.**

L' art. 1 della legge 12 luglio 2011, n. 133 ha sostituito il comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con la seguente disposizione: *«Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte*

all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni».

Sembrerebbe tuttavia che, in sede di approvazione della delibera adottata da un ente di previdenza disciplinato dal d.lgs. n. 103/1996 per l'aumento del contributo integrativo, i Ministeri del lavoro e dell'Economia abbiano affermato che la misura del contributo integrativo debba restare fissata, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nella misura del 2%.

E' stato allora chiesto il mio parere circa la correttezza e la legittimità di un simile orientamento e se esso possa ricavarsi dalla norma di legge sopra riportata e, in particolare, dall'inciso *“senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico”*.

Mi è stato infine chiesto di individuare le possibili iniziative giudiziarie da intraprendersi nel caso in cui i Ministeri del Lavoro e dell'Economia opponessero una simile tesi all'approvazione della delibera dell'EPPI di incremento del contributo integrativo.

II – Premesse

II.1 – La tutela previdenziale ed assistenziale dei liberi professionisti iscritti obbligatoriamente ad albi o ad elenchi è affidata ad enti di categoria che hanno, per legge, personalità giuridica di diritto privato e in particolare:

- alle casse professionali di più antica istituzione (tra le quali, ad esempio, la cassa forense, la cassa dei commercialisti, la cassa del notariato, la cassa degli ingegneri e degli architetti, l'ENPAM e l'ENPAF), che sono state trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato ai sensi del d.lgs. n. 509/1994,
- agli enti di categoria o pluri-categoriali istituiti, in epoca assai più recente, alla

stregua del d.lgs. n. 103/1996 e che hanno, da subito e per legge, assunto forma giuridica di fondazioni.

La circostanza che si tratti di soggetti di diritto privato non elimina *“il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta”* (così la Corte costituzionale nella sentenza n. 248/1997); carattere intrinsecamente connesso alla previsione di cui all'art. 38 Cost., che riconosce il diritto dei lavoratori (ivi compresi i lavoratori autonomi) a che siano loro *“assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”* mediante *“organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”* (art. 38 Cost.).

II.2 – La natura pubblicistica dell'attività previdenziale ed assistenziale spiega perché gli enti privatizzati di cui al d.lgs. n. 509/1994 e gli enti istituiti alla stregua del d.lgs. n. 103/1996 – sebbene siano soggetti privati, non usufruiscano di finanziamenti pubblici e godano di autonomia gestionale, organizzativa e contabile – siano sottoposti ad un articolato sistema di controlli, anche ministeriali¹.

Lo Stato, infatti, se può demandare a privati la funzione previdenziale ed assistenziale, non può abdicare al compito, affidatogli dall'art. 38 Cost., di garantire l'effettività e l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici ed assistenziali.

Di qui l'attenzione riposta dal legislatore nella garanzia del mantenimento, anche nel lungo periodo, dell'equilibrio di bilancio delle casse professionali: pur trattandosi di enti privati, l'eventuale stato di dissesto di una di esse non sarebbe, infatti, un evento “neutro” per le finanze pubbliche, non potendo lo Stato sottrarsi al compito di garantire comunque ai professionisti iscritti il diritto alle prestazioni assistenziali e pensionistiche².

1 Alle casse di cui al d.lgs. n. 103/1996, in forza del rinvio previsto dall'art. 6, ultimo comma, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 509/1994 in materia di gestione e di vigilanza.

2 Nella sentenza n. 248/1997, la Corte costituzionale ha incidentalmente toccato il problema. In quell'occasione, infatti, si era dubitato della legittimità costituzionale dell'obbligo contributivo in favore

In proposito, l'art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 prevede che l'equilibrio di bilancio debba essere garantito *“mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”*. Più recentemente, dapprima è stata imposta la predisposizione di un bilancio tecnico attuariale per un arco previsionale di almeno trenta anni (art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e poi, da ultimo, con il cd. decreto Salva-Italia, è stato previsto l'obbligo delle casse professionali di adottare, *“entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni”* (art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Il legislatore ha poi imposto una serie di limiti all'autonomia delle casse professionali a presidio dell'equilibrio dei loro bilanci, assoggettandole – oltre che al controllo generale sulla gestione da parte della Corte dei conti – al potere di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e dell'economia (nonché degli altri Ministeri competenti), che sono chiamati a:

a) approvare gli statuti ed i regolamenti, nonché le delibere in materia di contributi e prestazioni;

delle casse professionali anche in considerazione del fatto che, in caso di dissesto, non sono previste garanzie di un intervento statale. La Corte non ha, tuttavia, affrontato il tema della configurabilità di un obbligo dello Stato di garantire comunque la previdenza e l'assistenza dei professionisti, ma ha affermato che *“l'esclusione di un intervento a carico della solidarietà generale consegue alla stessa scelta di trasformare gli enti, in quanto implicita nella premessa che nega il finanziamento pubblico o altri ausili pubblici di carattere finanziario. E dunque l'asserita insufficienza delle garanzie che in un remoto futuro potrebbe pregiudicare l'erogazione delle prestazioni, secondo quanto il rimettente paventa, non può fondare il dubbio di legittimità costituzionale circa l'imposizione dell'obbligo contributivo”*. Inoltre, *“l'ampia estensione temporale, in cui si è inteso garantire l'equilibrio finanziario dell'ente nei modi suddetti, induce ad escludere l'attendibilità del dissesto evocato in via meramente ipotetica nella prospettazione. Meno che mai tale eventualità e le conseguenze che se ne vogliono rappresentare in danno degli assicurati, valgono ad argomentare nel senso del venir meno del fine pubblico ed a qualificare la previdenza in discorso come complementare – conclusione, ripetesì, non giustificata dal solo fatto della mutata natura giuridica dell'ente gestore – per inferire una sopravvenuta non obbligatorietà della contribuzione”*.

b) formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, sulle note di variazione al bilancio di previsione, sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti e sulle delibere contenenti criteri direttivi generali (art. 3 del d.lgs. n. 509/1994);

c) nominare un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione, avviando e concludendo, entro sei mesi dalla nomina del commissario, la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente secondo le regole statutarie (art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 509/1994).

Inoltre, come *extrema ratio* in caso di disavanzo economico-finanziario, l'art. 2, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 509/1994, prevede la nomina di un commissario straordinario che adotti i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione e, solo ove sia accertata l'impossibilità di tale operazione, dopo un triennio dalla suddetta nomina, l'intervento di un commissario liquidatore con i poteri attribuiti dalle norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.

In proposito, è bene richiamare altresì la recente sentenza del T.A.R. del Lazio Sez. III-*Quater*, 12 gennaio 2012, n. 224, che – nel motivare l'annullamento dell'elenco, redatto dall'ISTAT, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, nella parte in cui ricomprendeva anche le casse professionali – ha rilevato che *“non è configurabile una spesa che la finanza pubblica potrebbe in futuro essere costretta a sopportare per assicurare il pareggio di bilancio delle ricorrenti (le casse professionali) atteso che a questo fine esse sono già state fornite dal legislatore di strumenti propri per provvedere in via autonoma”*. In altre parole, secondo il T.A.R., la finanza pubblica potrebbe essere incisa dagli oneri di previdenza ed assistenza dei professionisti solo qualora le casse non mantenessero il pareggio di bilancio e, proprio

affinché ciò non accada, la sostenibilità della loro gestione è presidiata da una serie di obblighi e controlli previsti dalla legge.

II.3 – Sempre nella prospettiva della necessaria garanzia dell'equilibrio tra entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche, anche nel lungo periodo, il legislatore ha poi imposto alle casse di più recente istituzione l'adozione del sistema contributivo (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 103/1996), mentre, per le casse privatizzate dal d.lgs. n. 509/1994, l'adozione di tale sistema – in luogo di quello retributivo – è stata, almeno sino ad oggi, una scelta autonoma (l'art. 24, comma 24, del cd. decreto Salva-Italia dispone, peraltro, che le casse che, entro il 30 giugno 2012, non avranno presentato un bilancio in pareggio per un arco temporale di cinquant'anni saranno obbligate a passare al sistema contributivo *pro-rata*).

Emerge dunque un *favor* legislativo per il sistema contributivo, che – ponendo alla base della determinazione della pensione del lavoratore i contributi da lui versati – offre maggiori garanzie di sostenibilità, nel lungo periodo, della gestione previdenziale.

II.4 – Un'ultima premessa.

L'obbligo di contribuzione previsto dalle casse professionali è generalmente organizzato in due prelievi: il contributo soggettivo, fissato in misura percentuale al reddito professionale e versato dal professionista medesimo, ed il contributo integrativo, in genere calcolato in misura percentuale al volume d'affari e posto in fattura a carico dei clienti.

Prima della novella introdotta dalla legge n. 133/2011, il contributo integrativo – per gli iscritti alle casse di cui al d.lgs. n. 103/1996 – era fissato per legge nella misura unica del 2% (art. 8) ed era destinato a coprire le spese di gestione della cassa o a garantire prestazioni assistenziali, non potendo confluire nel montante individuale del professionista (art. 2).

Diversamente, la determinazione del contributo integrativo per gli iscritti alle

casce privatizzate dal d.lgs. n. 509/1994 era rimessa all'autonomia di queste ultime e fissata in una misura ricompresa tra il 2% ed il 5%.

III – La legge n. 133/2011.

III.1 – Le novità introdotte dalla legge n. 133/2011 – che ha modificato l'art. 8 del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 – incidono sul contributo integrativo.

La prima novità riguarda gli enti di cui al d.lgs. n. 103/1996 e consiste nella facoltà ad essi attribuita (e già prevista per le casce privatizzate dal d.lgs. n. 506/1994) di determinare, con propria delibera, il contributo previdenziale integrativo fissandolo in una misura che *“non può essere inferiore al 2% e superiore al 5% del fatturato lordo”*.

La seconda è la facoltà – offerta non solo agli enti di gestione disciplinati dal d.lgs. n. 103/1996, ma anche a quelli privatizzati dal d.lgs. n. 506/1994 che hanno adottato il regime contributivo – di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali.

Viene quindi demandata all'autonomia delle casce professionali sia la misura dell'aliquota del contributo integrativo, sia la fissazione dei criteri di destinazione dello stesso.

E' peraltro previsto che le *“delibere concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni”*.

III.2 – La facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali è quindi correlata all'adozione del sistema contributivo, che rispetto a quello retributivo – se ha il pregio di costituire una maggiore garanzia per l'equilibrio finanziario delle casce – è tuttavia meno favorevole per i professionisti in termini di importo della pensione attesa.

Con il sistema contributivo, infatti, non è sempre garantito un trattamento pensionistico adeguato al reddito percepito al momento della cessazione dell'esercizio dell'attività, dal momento che la pensione viene calcolata in proporzione ai contributi versati dal professionista nel corso della sua vita lavorativa. Con la conseguenza che l'unico modo per garantire pensioni adeguate è quello di aumentare i versamenti contributivi.

In tale contesto, la *ratio* della novella recata dalla legge n. 133/2011 è del tutto evidente: consentire ai professionisti di accantonare maggiori contributi, al fine di poter godere in futuro di trattamenti pensionistici adeguati.

Conferma di ciò si trae in modo chiaro dai lavori preparatori.

Il relatore alla Camera del progetto di legge, infatti, dapprima ha evidenziato che la previsione della facoltà, anche per le casse professionali disciplinate dal d.lgs. n. 103/1996, di stabilire in autonomia la misura del contributo integrativo (facoltà già prevista per le casse di più antica istituzione) mira ad *"introdurre un regime di parità di condizioni per tutte le casse e gli enti dei liberi professionisti"*.

Dopo di che, ha esposto i seguenti dati relativi agli obblighi contributivi dei professionisti: *"l'aliquota del contributo soggettivo è mediamente stabilita in misura pari al 10 per cento, con punte più elevate in qualche caso. Quella riguardante il contributo integrativo, il cui gettito è rivolto ad interventi di carattere assistenziale, è fissata entro un tetto massimo del 5 per cento. Per le casse di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 è del 2 per cento. (...) Nelle casse e per i soggetti a cui si applica il sistema di calcolo contributivo (...) non sarà possibile assicurare trattamenti adeguati con versamenti contributivi tanto ridotti. Così, se nel caso del lavoro dipendente, un montante contributivo, alimentato per 35-40 anni di versamenti, sulla base di una aliquota del 33 per cento, determinerà tassi di sostituzione in misura del 60 per cento dell'ultimo reddito, è facilmente immaginabile quale sarà il tasso di sostituzione*

determinato da aliquote contributive inferiori per più della metà. (...) Per tali ragioni la Commissione lavoro ha approvato anche un'ulteriore proposta emendativa che, integrando un testo originariamente presentato dal collega Lo Presti, ha previsto che al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al decreto legislativo n. 103 (ai quali si applica il metodo contributivo) e a quelle di cui al decreto legislativo n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo per, ovviamente, i soggetti a cui questo sistema si applica, è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo stesso all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti, nonché dalle procedure di autorizzazione del Ministero vigilante".

III.3 -- L'inciso "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi", introdotto su richiesta della Commissione Bilancio del Senato, al fine di prevedere "una clausola che commisuri eventuali prestazioni previdenziali aggiuntive ai maggiori contributi, garantendo l'equilibrio finanziario delle Casse" e di escludere "il rischio che all'aumento della contribuzione corrisponda un incremento eccessivo delle prestazioni che alteri l'equilibrio economico e finanziario delle Casse professionali".

L'inciso in esame è allora espressione dell'attenzione del legislatore – come si è visto, costante in materia – affinché non si creino squilibri di bilancio delle casse professionali, che renderebbero necessario un intervento integrativo dello Stato, con conseguenti "maggiori oneri per la finanza pubblica".

Interessante è altresì notare che il relatore del progetto di legge in Senato, nel presentare lo stesso all'Assemblea, ha evidenziato, tra le altre cose, l'avvenuto recepimento delle "modifiche non sostanziali cui la Commissione bilancio ha condizionato il parere favorevole". Nella discussione parlamentare, dunque, nessuno

ha mai pensato che dall'emendamento proposto dalla Commissione Bilancio potessero derivare effetti *"sostanziali"*, apparendo invece chiaro che esso mirava solo a ribadire il principio della sostenibilità anche di lungo periodo della gestione previdenziale.

IV – L'interpretazione dell'inciso *"senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*.

IV.1 – Alla luce di quanto sin qui illustrato circa la genesi della norma in esame ed il contesto normativo in cui essa si inserisce, ritengo che dall'espressione *"senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"* non possa ricavarsi l'inapplicabilità dell'aumento del contributo integrativo per le prestazioni rese dai professionisti a favore delle pubbliche amministrazioni.

Una simile inoperatività si risolverebbe, infatti, nell'imposizione di un differenziato sistema di contribuzione, in base al quale i professionisti che prestano la loro opera nei confronti di clienti privati applicherebbero il contributo integrativo nella più elevata misura stabilita dalla cassa di appartenenza (con conseguente aumento dei loro montanti individuali e quindi della loro futura pensione), mentre i professionisti che fatturano a pubbliche amministrazioni dovrebbero continuare ad applicare il contributo del 2%, con la conseguenza che i loro montanti e le loro pensioni sarebbero inferiori.

Invero, di una simile differenziazione non vi è traccia nella norma di legge, mentre è ragionevole ritenere che, qualora il legislatore avesse inteso introdurre un simile discrimine, lo avrebbe fatto in modo esplicito, specificando che le casse professionali avrebbero potuto deliberare l'aumento del contributo integrativo in relazione alle sole fatture emesse dai loro iscritti nei confronti di privati.

La formulazione letterale dell'inciso in esame, se letto nella sua interezza, è invece la seguente: *"senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi"*; a

mio avviso, esso vuole significare che il *modo* in cui si devono evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica consiste nel garantire l'equilibrio di bilancio delle casse professionali.

Inoltre, deve evidenziarsi che tale inciso si inserisce nella parte della disposizione in esame che consente la destinazione di una parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali (e non, invece, nella parte che facoltizza le casse a fissare in autonomia la misura di detto contributo). Ciò conferma ulteriormente che esso vuole esprimere l'obbligo di proporzionalità tra aumento dei contributi ed aumento delle prestazioni previdenziali, a tutela della sostenibilità della gestione, mentre non ha alcuna attinenza con il diverso problema della fissazione dell'aliquota del contributo integrativo.

Del resto, come ho sopra evidenziato, risulta dai lavori preparatori della legge che l'inciso in questione è stato introdotto dalla Commissione Bilancio del Senato proprio per ribadire che la destinazione di parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali non debba portare ad un'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario delle casse professionali. Viceversa, nell'intera discussione parlamentare, non vi è neanche un cenno all'ipotesi dell'inoperatività dell'aumento del contributo integrativo nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Infine, deve evidenziarsi che l'inciso in esame – se interpretato come obbligo di mantenere in pareggio il bilancio – è pienamente coerente con il quadro normativo in materia, connotato dalla costante attenzione del legislatore alla sostenibilità della gestione previdenziale delle casse.

Diversamente, l'inoperatività dell'aumento del contributo integrativo nei confronti delle pubbliche amministrazioni si porrebbe al di fuori della logica del sistema, dal momento che essa avrebbe l'effetto di incidere in modo irrazionale sul trattamento pensionistico dei professionisti che svolgono la loro opera in misura prevalente in

favore di pubbliche amministrazioni, discriminandoli – senza che vi sia alcuna giustificazione razionale e perciò in contrasto con l'art. 3 Cost. – rispetto a coloro che hanno invece una clientela prevalentemente privata: a parità di prestazioni e di compensi percepiti nel corso della vita professionale, i primi maturerebbero un montante individuale di minore entità, sicché la loro pensione sarebbe ingiustificatamente più bassa.

Anche per questa ragione, ritengo non possa interpretarsi l'inciso *“senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”* nel senso di imporre l'inapplicabilità dell'aumento del contributo integrativo nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dovendosi preferire una sua interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata.

Significativi mi appaiono, infine, i limiti apposti dal comma in esame al potere di approvazione dei Ministeri vigilanti, chiamati a valutare solo ed esclusivamente *“la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni”*.

Anche da tale delimitazione si desume che la legge non vuole affatto imporre una clausola di inoperatività nei confronti delle pubbliche amministrazioni: se così fosse, infatti, la disposizione in esame conterrebbe specifiche indicazioni in proposito anche ai fini dell'approvazione ministeriale.

IV.2 – Invero, la suddetta delimitazione del potere di approvazione assume rilievo dirimente: poiché le casse professionali sono soggetti privati, la loro autonomia gestionale non può essere incisa se non nei limiti tassativamente previsti dalla legge.

Pertanto, poiché la legge specifica espressamente che i Ministeri vigilanti, in sede di approvazione delle delibere sul contributo integrativo, sono chiamati a valutare esclusivamente *“la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni”*, ritengo che un eventuale diniego dell'approvazione ministeriale possa legittimamente fondarsi solo sulla valutazione di detti profili.

Più in generale, dalla legislazione regolante la materia non si ricava un potere ministeriale di vigilanza "assoluto": detto potere è, invece, previsto e configurato dalla legge come lo strumento con cui lo Stato adempie al compito, affidatogli dall'art. 38 Cost., di garantire l'effettività e l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici ed assistenziali, la cui erogazione sia demandata a soggetti privati. Esso è quindi attribuito ai Ministeri per il perseguimento dell'interesse pubblico alla sana gestione delle casse professionali; ma, al di fuori del perseguimento di tale interesse, i Ministeri non dispongono di alcuno strumento d'intervento sulle casse. Con la conseguenza che, qualora il potere di vigilanza venisse esercitato per perseguire scopi o interessi diversi, i provvedimenti ministeriali risulterebbero affetti sia dal vizio di incompetenza, sia da quello di sviamento del potere.

Per queste ragioni ritengo che i Ministeri vigilanti non potrebbero rifiutare l'approvazione di una delibera che dispone l'aumento dell'aliquota del contributo integrativo e la sua destinazione all'incremento dei montanti individuali, richiedendo che la cassa apponga una clausola di inoperatività dell'aumento contributivo nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Tale richiesta, infatti, perseguirebbe la finalità di far conseguire risparmi a soggetti terzi rispetto alle casse (le pubbliche amministrazioni), non avendo nulla a che vedere con la sostenibilità della gestione previdenziale e, addirittura, contrastando con la finalità di offrire ai professionisti prestazioni adeguate. Una simile richiesta, in sede di approvazione della delibera di aumento del contributo integrativo, sarebbe quindi illegittima.

V – Conclusioni.

In conclusione, ritengo non corretto e comunque estraneo alle valutazioni demandate dalla legge ai Ministeri del lavoro e dell'economia l'orientamento che essi avrebbero espresso in sede di approvazione di una delibera di aumento dei contributi

integrativi adottata da un altro ente di previdenza di cui al d.lgs. n. 103/1996.

A mio avviso, dunque, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 103/1996, come novellato dalla legge n. 133/2011, l'EPPi può – se lo ritiene opportuno per i propri iscritti – adottare una delibera che aumenti il contributo integrativo e ne destini una parte ai montanti individuali senza prevedere differenziazioni di sorta tra prestazioni professionali in favore di privati e prestazioni in favore di pubbliche amministrazioni.

Sarebbe tuttavia opportuno, nel trasmettere tale delibera ai Ministeri vigilanti per l'approvazione, segnalare la ritenuta erroneità dell'orientamento da loro espresso a fronte dell'analoga delibera adottata da altro ente di previdenza, con l'auspicio che essi rivedano la propria posizione.


Qualora i Ministeri vigilanti persistessero nell'affermare l'inoperatività dell'incremento del contributo integrativo nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sarà peraltro necessario adire il T.A.R. territorialmente competente (il T.A.R. per il Lazio), chiedendo l'annullamento del provvedimento ministeriale.

** ** *

In queste considerazioni è il mio parere *pro veritate*.

Nel mentre ringrazio della fiducia accordatami, resto a disposizione per eventuali chiarimenti ed integrazioni.

Prof. Avv. Federico Sorrentino



ALLEGATO II**Resoconto stenografico dell'Assemblea - seduta n° 689 del 20 settembre 2012****Resoconto stenografico dell'Assemblea****Seduta n. 689 di giovedì 20 settembre 2012****(Iniziativa per la corretta interpretazione delle disposizioni relative all'aumento del contributo integrativo per gli iscritti alle casse e agli enti di previdenza obbligatoria - n. 2-01645)**

PRESIDENTE. L'onorevole Lo Presti ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01645, concernente iniziative per la corretta interpretazione delle disposizioni relative all'aumento del contributo integrativo per gli iscritti alle casse e agli enti di previdenza obbligatoria (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti).

ANTONINO LO PRESTI. Signor Presidente, sarò telegrafico, ma intendo fare una premessa. Qui siamo nel Parlamento italiano e approviamo le leggi: una legge è tale perché deve essere rispettata da tutti; una legge è tale perché ha effetti nei confronti delle persone fisiche, ha effetti nei confronti delle persone giuridiche, ha effetti nei confronti della pubblica amministrazione. Questo è uno dei principi cardine del nostro ordinamento: una legge è tale perché va applicata nei confronti di tutti.

L'oggetto dell'interpellanza urgente riguarda proprio l'applicazione di una legge che, secondo le interpretazioni estemporanee di qualche burocrate del Ministero dell'economia e delle finanze e di altri della nostra amministrazione, dovrebbe, invece, essere applicata soltanto nei confronti di alcuni soggetti, piuttosto che di altri. Nello specifico, questa legge, approvata dal Parlamento nel luglio del 2011, dovrebbe essere applicata nei confronti delle persone fisiche, dovrebbe essere applicata nei confronti delle persone giuridiche e non dovrebbe essere applicata nei confronti della pubblica amministrazione.

Questa è la premessa e il cappello alla presentazione di questa interpellanza urgente.

La legge di cui parliamo è la legge il 12 luglio 2011, n. 133. Che cosa ha fatto questa legge? Lo dico non certo per il Viceministro Martone, che conosce benissimo il significato e la valenza politica di questa legge, ma lo dico per chi ci ascolta: è una legge che contribuisce o, meglio, dovrebbe contribuire e speriamo contribuirà a rendere migliori e più congrue le pensioni dei giovani professionisti. Quindi, è un obiettivo alto, un obiettivo importante, un obiettivo che viene perseguito da tanti anni dalle casse di previdenza.

Questa legge probabilmente contribuirà a migliorare le prestazioni previdenziali che le Casse pagheranno, a conclusione della carriera, ai professionisti italiani. Quindi, è una legge che va in favore dei giovani. Ebbene, approvata questa legge, sulla quale non vi era alcun tentennamento per quanto riguarda la sfera e l'ambito di applicazione, i nostri bravi burocrati - che se ne inventano una al giorno - hanno deciso che la stessa, in virtù di una dizione contenuta nell'ambito della norma in questione, non dovrebbe applicarsi nei confronti della pubblica amministrazione.

Cosa dice la legge? La legge dice che le Casse di previdenza dei professionisti italiani che hanno applicato, stanno applicando o si stanno avviando verso l'applicazione del sistema contributivo, quindi mettendosi in linea con il nuovo corso della previdenza italiana, possono utilizzare il contributo integrativo. Quest'ultimo, infatti, è una delle leve su cui evidentemente le Casse impostano la loro missione ed è quello che pagano i soggetti destinatari delle prestazioni dei professionisti. Pertanto, tale contributo integrativo, che in precedenza doveva esclusivamente servire per scopi assistenziali, può finalmente essere utilizzato per implementare i montanti contributivi individuali di ogni singolo professionista: una rivoluzione, perché si usa una delle leve che garantiscono la stabilità del sistema previdenziale delle Casse al fine di implementare le future pensioni. Infatti, Signor Presidente, uno dei problemi che angustia il sistema previdenziale italiano, soprattutto quello dei liberi professionisti, ma anche quello più in generale che riguarda tutti i lavo-

tori, è la congruità delle future prestazioni, in quanto i tassi di sostituzione sono ormai talmente ridotti che è impossibile, con il sistema contributivo, pensare in futuro di avere pensioni che siano pari o quasi a quello che poteva essere l'ultimo stipendio.

Tuttavia, per conciliare stabilità delle Casse e congruità delle prestazioni, occorre fare qualcosa. Le Casse hanno già avviato tutta una serie di processi di riforme che verranno incontro ai desiderata del Parlamento e del Governo, al fine di garantire la stabilità anche nell'arco temporale di cinquant'anni, e hanno fatto tutta una serie di passi avanti. Questa legge si inserisce perfettamente in questo contesto, ma qualche burocrate pensa che essa non debba essere applicata alle pubbliche amministrazioni. Perché? Perché il contributo integrativo aumentato nelle parcelle dei professionisti potrebbe arrecare problemi alla finanza pubblica.

Questa è una assurdità giuridica, non fosse altro perché va contro il principio fondamentale, cardine di qualsiasi ordinamento, che la legge è uguale per tutti, ma altresì perché smentisce anche il contesto normativo complessivo nel quale si inserisce questa norma, nonché la ratio di questa norma, votata dal Parlamento e che si è formata attraverso un dibattito parlamentare che queste cose le ha chiarite, Viceministro Martone, le ha chiarite nel corso del dibattito parlamentare.

La clausola «senza oneri per la finanza pubblica» che la Commissione bilancio del Senato ha voluto inserire, non si riferisce all'onere che potrebbe derivare nei confronti della pubblica amministrazione chiamata a pagare, al pari del cliente privato o della società privata che usufruiscono delle prestazioni del professionista, l'aumento del contributo integrativo. Si riferisce, bensì, a un problema che sta a monte: la norma, che si inserisce nel quadro - come ho detto - più complesso di garanzia della stabilità del sistema previdenziale privato, a monte, vuole porre un argine a quello che potrebbe essere un futuro squilibrio che dovesse verificarsi a carico delle Casse, se, appunto, l'applicazione di questa norma stessa risultasse errata.

Questa, è la semplice interpretazione che va data alla norma. Non si spiegherebbe, altrimenti, un'altra interpretazione, che potrebbe soltanto, a questo punto, stravolgere i cardini fondamentali del nostro ordinamento; ma per quale ragione le pubbliche amministrazioni non dovrebbero pagare, come i cittadini privati, gli aumenti del contributo integrativo che, lo ripeto, assolve a quella che è una missione fondamentale delle Casse dei professionisti? Ma qual è la ragione? Ciò anche perché in passato, e mi riferisco, per esempio, alla riforma, a lei altrettanto nota, del sistema previdenziale della Cassa dei commercialisti, questi ultimi hanno avuto l'autorizzazione ad applicare in via sperimentale - poi la legge lo ha consolidato in via definitiva - l'aumento del contributo integrativo per garantire non soltanto la stabilità del sistema previdenziale della Cassa dei commercialisti, ma anche la congruità delle prestazioni; da quattro anni questo sistema per la Cassa dei commercialisti è in vigore, i commercialisti lavorano con le pubbliche amministrazioni e non è mai successo niente. Allora, per evitare che si creino contenziosi inutili, per evitare che si creino appesantimenti al già gravoso sistema previdenziale privato che sta facendo salti veramente mortali per poter garantire la sostenibilità, la prosecuzione e le future pensioni ai professionisti italiani, mettiamoci un punto su questa vicenda.

La ragione di questa interpellanza urgente è questa; non c'è ragione, non ci sono motivi se non, lo ripeto fino alla noia, smentendo quelli che sono i principali cardini del nostro sistema legislativo e ordinamentale. Quindi, questa è l'illustrazione che ho cercato di fare in modo semplice per evitare tecnicismi perché chi ci ascolta capisca di che cosa stiamo parlando; perché chi ci ascolta comprenda che siamo di fronte ad una assurdità interpretativa che andrebbe, lo ripeto, a penalizzare categorie di professionisti e soprattutto andrebbe a penalizzare i cittadini perché io, cliente privato di un professionista, sono tenuto a pagare questo contributo sulla parcella del professionista e la pubblica amministrazione, no. Ma a quale titolo, per quale ragione, per quale motivo? Spero che la risposta contenga delle rassicurazioni in questo senso perché sennò, diversamente, le Casse dei professionisti dovranno attivare il contenzioso normale, non soltanto le Casse ma anche i singoli professionisti saranno costretti ad attivare dei contenziosi quando presenteranno delle parcelle che si vedranno decurtate della percentuale costruita ad hoc. Soprattutto, dovranno impugnare i provvedimenti che evidentemente il Ministero riserverà nei confronti di quelle modifiche degli ordinamenti previdenziali che avranno purtroppo, sotto questo profilo, la censura del Ministro medesimo.

PRESIDENTE. Il Viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone, ha facoltà di rispondere.

MICHEL MARTONE, Viceministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor Presidente, la questione sollevata dall'onorevole Lo Presti concerne la nuova formulazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103/96 dispo-



sto dalla legge n. 133 del 2011 il quale prevede che gli enti di previdenza di diritto privato possano incrementare il contributo integrativo al fine di consentire l'incremento dei montanti individuali, introducendo, altresì, la clausola di invarianza da nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale questione è già nota al Governo, come ben sa l'onorevole interpellante, ed è stata anche affrontata in occasione della discussione di altri atti di sindacato ispettivo..

In primo luogo osservo che dal momento che la questione interpretativa richiamata dagli onorevoli interpellanti concerne aspetti finanziari e di invarianza di oneri a carico delle finanze pubbliche, nell'esame della questione ha assunto un ruolo del tutto centrale la posizione espressa dal Ministero dell'economia e delle finanze che è stata molto ferma.

Ribadendo in questa sede quanto già espresso in sede di risposta ad un'interpellanza dello scorso mese di maggio, confermo che la questione centrale è rappresentata dall'interpretazione che si intende conferire alla clausola di invarianza finanziaria di cui al richiamato articolo 8, comma 3, e agli effetti che essa è in grado di sortire sulle determinazioni relative all'incremento del contributo integrativo da parte delle Casse e degli enti in parola.

Interpretando la richiamata clausola di invarianza, i Ministeri vigilanti hanno condizionato l'approvazione delle modifiche regolamentari adottate dagli enti in questione alla circostanza che l'incremento delle aliquote contributive non fosse applicato nel caso di servizi resi alle pubbliche amministrazioni, al fine di evitare l'insorgenza di effetti negativi per la finanza pubblica. Pertanto, il contributo integrativo a carico delle pubbliche amministrazioni che si avvalgono delle prestazioni di liberi professionisti iscritti alle Casse rimane, nell'interpretazione del Ministero dell'economia, fissato nella misura del 2 per cento.

Sempre come ritenuto dallo stesso Ministero, l'opzione interpretativa in parola si fonda sul fatto che detto contributo, per sua stessa natura, non grava sul professionista, ma sul committente, e il suo eventuale incremento determinerebbe effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, nei casi in cui un'amministrazione pubblica si dovesse avvalere delle prestazioni professionali di un professionista iscritto ad un ente previdenziale il quale avesse adottato l'aumento della relativa aliquota del contributo integrativo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha inoltre evidenziato che gli incrementi del contributo integrativo previsti per gli enti di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 dalla legge n. 133 del 2011 hanno finalità differenti da quelli finora adottati con modifiche regolamentari, dirette alla stabilità finanziaria delle gestioni e non all'incremento delle prestazioni individuali, dagli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, per i quali il contributo integrativo è stato introdotto da disposizioni di legge precedenti alla privatizzazione degli enti medesimi. Per i predetti enti le leggi istitutive già prevedevano la possibilità di variazioni dell'aliquota, e in passato sono stati approvati in alcuni casi incrementi del contributo integrativo, senza effetti di incremento sulle prestazioni erogate, nell'ambito del procedimento conseguente alla verifica dei risultati dei bilanci tecnici di cui all'articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, concernente la stabilità di lungo periodo delle gestioni previdenziali.

Tutto ciò premesso, tuttavia segnalo che in tempi recenti, anche ad opera dell'interesse del Ministero che rappresento, sono intervenute due novità in particolare, le quali hanno indotto il Ministero che rappresento a ritornare sulla questione, senza precludere in via di principio un esito diverso da quello a suo tempo rappresentato. Al riguardo, si è ritenuto di valutare in modo adeguato: in primo luogo le recenti novità normative in tema di abolizione dei minimi tariffari e, più in generale, dello stesso sistema di parametrizzazione dei compensi professionali fondato sul sistema delle tariffe; questa circostanza consente di ipotizzare una soluzione la quale coniughi nel modo più adeguato le prerogative delle Casse ed enti in questione con la salvaguardia degli equilibri di bilancio. In secondo luogo, la consapevolezza che l'instaurazione di un diverso trattamento contributivo fra professionisti che rendono servizi in tutto assimilabili, e per i quali il discrimen sarebbe rappresentato unicamente dal committente del servizio, pone alcuni problemi di tenuta costituzionale, cui il Governo non può essere indifferente anche alla luce dei ripetuti interventi da parte del Ministero del lavoro. Questa è la ragione per cui di recente gli uffici del Ministero che rappresento hanno chiesto ai competenti uffici del MEF di rivalutare con attenzione la questione nel suo complesso, senza precludere un esito interpretativo diverso da quello a suo tempo rappresentato.

PRESIDENTE. L'onorevole Lo Presti ha facoltà di replicare.

ANTONINO LO PRESTI. Signor Presidente, signor Viceministro, da come era iniziata la sua risposta mi ero un po' preoccupato, perché mi sono detto: qui il solito burocrate ci ha messo le mani, la risposta è sempre nel solito stile, non c'è niente da fare, si avanti così.

Quindi, già ero pronto a dichiarare la mia insoddisfazione e, soprattutto, a preannunciare iniziative pesantemente impostate dal punto di vista legale, perché lei ha ricordato, in chiusura del suo intervento, proprio come vi sia un vulnus di costituzionalità in questa interpretazione. Infatti, non ha senso che una legge valga soltanto per una parte dei cittadini o soggetti giuridici e non per la pubblica amministrazione. È una follia, soprattutto quando la pubblica amministrazione interloquisce con i privati nell'ambito, appunto, di rapporti di natura privatistica.

Poi, la conclusione del suo intervento lascia uno spazio che credo sarà evidentemente percorso fino in fondo perché, in un certo senso, questa discrasia interpretativa venga eliminata. Quindi, fa piacere sentire soprattutto questo.

Per carità! Se l'aggancio che lei ha richiamato è quello che offre la stura per poter modificare la interpretazione del Ministero mi sta bene. Tuttavia, comprendo poco l'aggancio con la modifica dei minimi tariffari, con l'abolizione dei minimi tariffari. Però, se queste serve, magari in un momento diverso, per motivare meglio il re melius perpensa tutto fa brodo! Sono contento e, anzi, se potrò darò il mio modesto contributo, visto che ho personalmente proposto questa legge e la ho personalmente seguita in due anni di intenso lavoro.

Quindi, la ringrazio per la risposta che, lo ripeto, fa ben sperare, ma le chiedo su quale tavolo tecnico il Ministero potrà confrontarsi con le Casse o, comunque, anche con il Parlamento, perché questa interpretazione abbia un immediato sviluppo e consenta alle Casse, che già stanno varando altri provvedimenti di riforma del loro sistema, di poter affrontare un dialogo con il Ministero nel modo più sereno possibile..

LA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NON RIGUARDA L'EPAP

a cura dell'Ufficio Legale dell'Epap

Lo scorso 5 febbraio è stata depositata l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2749/13 che conferma il no all'applicazione del contributo di solidarietà alle pensioni dei Professionisti (la Suprema Corte si era già espressa nello stesso modo sull'argomento a fine 2009 con la sentenza n. 25212).

La Corte ha respinto il ricorso di una Cassa di Previdenza contro l'annullamento delle trattenute operate sulla pensione di un iscritto torinese che ne aveva chiesto la restituzione, ottenendola, dalla Corte d'appello del Piemonte.

Qualche attento iscritto ci ha posto la seguente domanda: **l'ordinanza in argomento ha validità anche per la contribuzione di solidarietà versata dagli iscritti EPAP?**

A tale proposito occorre fare un pò di chiarezza.


Nell'ordinanza si legge testualmente: *“In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare – in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione – atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” – che è stabilito in relazione “alle anzianità già maturate”, le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo – e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati”.*

Dalla lettura della motivazione emerge chiaramente che l'orientamento della Suprema Corte **non si applica all'Epap**. Vediamo perché.

Occorre anzitutto definire la tipologia di Enti di cui si parla.

Si possono distinguere gli **Enti privatizzati** (Commercialisti, Avvocati, INARCASSA, etc.). Sono quelli già esistenti prima del 1995 (anno in cui fu varata la

Riforma Dini) che hanno applicato prima della riforma un sistema di tipo retributivo (assegno pensionistico rapportato alla retribuzione) per poi adottare, il sistema di calcolo dell'assegno pensionistico cosiddetto contributivo (assegno pensionistico rapportato all'ammontare di contributi versati). Tra gli iscritti a questa tipologia di Enti ci sono professionisti (pensionati e non) che sottostanno al doppio regime ai quali si applica il sistema del **pro rata**. Cioè per la determinazione dell'assegno pensionistico si applica ad una parte della vita lavorativa il metodo retributivo ad un'altra (la più recente) il sistema di calcolo contributivo.



Ci sono poi gli **Enti Privati** (EPAP, EPII, ENPAB, etc.). Sono sorti in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 103/96 (decreto di attuazione della delega conferita dalla legge 335/95 – legge DINI) ed adottano un sistema di calcolo cosiddetto **contributivo puro**. Le pensioni vengono, cioè, calcolate unicamente con il metodo contributivo rapportando l'assegno pensionistico ai contributi effettivamente versati nel corso della vita lavorativa. Tra questi vi è l'EPAP, unico tra questi Enti ad applicare il contributo di solidarietà perché previsto dalla legge (il d.lgs 103/96) proprio perché unico Ente ad essere pluricategoriale. Il contributo di solidarietà versato dagli iscritti all'Epap, la cui funzione è quella di compensare eventuali squilibri fra le categorie, **non ha nulla a che vedere** con il prelievo applicato dalle Casse Privatizzate ai trattamenti pensionistici in godimento.

Si tratta di due fattispecie che nulla hanno a che vedere l'una con l'altra.

Il contributo di solidarietà pari al due per mille del reddito professionale di cui al regolamento dell'Epap e' dunque perfettamente legittimo.

POSTA LA TARGA IN MEMORIA DEL COLLEGA DOTT. DOMENICO MAISTO

Lo scorso 31 gennaio, si è svolta, presso Palazzo Drago, sede dell'Epap, la cerimonia per la intitolazione della Sala CIG all'amico e collega Dott. Domenico Maisto.

Nel corso della toccante cerimonia, che ha visto la partecipazione di un nutrito numero di Consiglieri Epap, di una delegazione del CONAF e dei familiari, è stata inaugurata la **Sala CIG Mimmo Maisto**.

Alcuni Consiglieri, legati al Dott. Maisto anche da una lunga amicizia, hanno letto un ricordo del quale si riportano i passaggi più significativi.

In occasione del primo incontro tra i neo-eletti rappresentanti delle quattro categorie EPAP avvenuto in un noto albergo del centro di Roma i colleghi ricordano: *"...la Sua presenza, sempre serena e rassicurante, faceva emergere doti non comuni di finezza e signorilità, le sole virtù in grado di riportare ogni discorso e trattativa sul binario della coerente azione in favore dell'Istituzione appena sorta. L'EPAP"*.

E ancora: *"...ricordiamo le grandi discussioni, proseguite anche nel corso dei viaggi di ritorno da Roma allorquando, liberati dall'impegno di Consiglio, ciascuno di noi tre poteva esprimere più compiutamente le ragioni della propria posizione assunta in Consiglio. Ricordiamo quella di Mimmo, resa mediana non dalle sue idee ma informata da criteri di opportunità e di coerenza agli impegni istituzionali..."*.

Proseguono: *"La conoscenza di Mimmo si rivelò, invero, preziosa anche da punto di vista umano. Persona degnissima, sempre pronto a comprendere gli altri, ad offrire, in modo naturale, la propria disponibilità... sempre con grande discrezione, minimizzando ogni affanno ed ogni pensiero superfluo"*.

"...Mimmo, ci mancherai..."



Pubblichiamo la risposta del Presidente ad un articolo pubblicato dal Dott. Grimelli nella rubrica "La voce dell'Agronomo"

Gestione Epap. E' ora di cambiare: mors tua, vita mea

di Alberto Grimelli

Le scuse stanno a zero, quasi quanto i quattrini in cassa. La gestione finanziaria dell'Epap è deficitaria. Vi sono 75,5 milioni di ragioni a testimoniare. Scoperti i responsabili forse è il caso di applicare un vecchio detto: chi rompe paga e i cocci sono suoi

Gentile Presidente Pirrello,

sono lievemente turbato dai toni e dai contenuti dei suoi ultimi editoriali che, naturalmente, essendo iscritto Epap, seguo con attenzione, sperando di trovarvi segnali di speranza e di ottimismo.

Ogniquale ricevo infatti un articolo da parte del Dott. Roberto Accossu ho un travaso di bile. Possibile che i soldi vengano gestiti con tale e tanta disinvoltura? Possibile accumulare, anno dopo anno, perdite tanto gravi? Va bene Lehman Brothers ma ormai è accaduto anni fa e le perdite dovrebbero essere già ripianate. Invece la falla si apre sempre più, almeno stando ai dati e ai numeri, mai confutati, forniti dal Dott. Accossu.

In effetti, glielo debbo riconoscere, è parecchio arduo confutare numeri che provengono dagli stessi bilanci dell'Epap o, tutt'al più, dalla Corte dei Conti, ma almeno si può provare, magari con un po' di umiltà e rispetto nei confronti degli iscritti alla Cassa.

Già, perchè, il sottoscritto si sente bellamente preso per i fondelli, dal che un doppio travaso di bile, quando lei afferma "investire non è facile, ciascuno di noi, oggi come oggi, se ereditasse mezzo milione di euro avrebbe serie difficoltà ad investirlo in modo sicuro e

La seguente rubrica raccoglie le risposte del Presidente ai quesiti posti dagli iscritti. Viene proposta per prima la lettera dell'iscritto ed a seguire la risposta del Presidente. In questo numero troviamo:

- * la risposta all'articolo pubblicato sul sito "Teatro Naturale" nella rubrica "La voce dell'Agronomo";
- * la risposta ad una lettera inviata da un iscritto del quale, per motivi di privacy viene oscurata l'identità.

reddizio,
provare per
credere."

La prossima
m o s s a
dell'ente
quale sarà?

Indire un
referendum su quale
investimento è
migliore? Avviare
una consultazione

pubblica per ricevere suggerimenti e consigli? In realtà, poi, per avere rendimenti migliori di quelli ottenuti nel 2012 e da lei dichiarati (4%) sarebbe bastato investire in Btp italiani. Non parlo della Borsa, che per lei certamente ha un profilo eccessivamente "speculativo". Mi riferisco proprio ai tanto deprecati titoli di debito pubblico italiani. Rischiosi forse? Più dei titoli tossici della Lehman Brothers?

Va beh, andiamo oltre. "E allora succede che un titolo può guadagnare e un altro può perdere; tutto questo è contenuto in un ben definito progetto di investimento che coinvolge il Consiglio di Indirizzo Generale e il Consiglio d'amministrazione, oltre a un consulente e a esperti dell'ufficio finanziario interno all'Epap" Lo ha detto lei, nero su bianco. Bene, bene. Scopriamo alcune cose. Prima di tutto che i nostri soldi vengono giocati come al Casinò. Rosso vince, nero perde... Da rabbrivire e in secondo luogo che queste scommesse sono avallate da un bel terzetto: CDA, CIG e consulenti vari. Finalmente, c'è voluto un po' ma meglio tardi che mai, possiamo scoprire i nomi e i cognomi dei responsabili dei conti in disordine dell'Epap.

Già che siamo in vena di proposte, gliene lancio io una. Perchè non applicare anche all'Epap un vecchio e saggio detto? Chi rompe paga e i cocci sono suoi... Mi ballano in testa 75,5 milioni di ragioni per applicare questo proverbio. A titolo personale, esprimendoLe la mia più sincera sfiducia nella gestione della Cassa,

chiedo gentilmente o le dimissioni, in massa, dei suddetti organi, o la fornitura, già a partire da quest'anno, di una nutrita scorta di Maloos per ciascun iscritto. Sono sicuro che il bruciore di stomaco aumenterà alla lettura del nuovo bilancio e prevenire è meglio che curare. Almeno si eviterà di avere un'intera generazione di agronomi con l'ulcera.

Come ha infatti avuto la compiacenza di ricordare a un giovane professionista come il sottoscritto, la nostra pensione sarà da fame, almeno avrò la speranza di non mangiarmela tutta in medicine.

Condivido, forse l'unico punto su cui siamo d'accordo, il suo appello alla creazione di montanti più sostanziosi al fine di avere pensioni adeguate.

Da qui in poi, però, le strategie divergono completamente.

Lei vuole aumentare i contributi, tutti, soggettivo e integrativo, al fine di garantire questo risultato. Di per sé non è una strategia sbagliata se non fosse che io devo avere fiducia nelle persone a cui verso una buona percentuale del mio reddito, altrimenti tenderò a tenermelo e a gestirmelo in proprio. La fiducia si conquista giorno per giorno e sulla base dei risultati ma questi ultimi scarseggiano in Epap. Sapere che la gestione dei fondi viene fatta come al Casinò non mi conforta, anzi, a questo punto, sperpero per sperpero, preferiscono giocarmeli dove voglio e con chi voglio. Li perderò? Almeno me li sarò goduti. Forse è questa la motivazione per cui solo un'esigua minoranza si avvale della possibilità di pagare percentuali di contribuzione più elevate? Forse non solo il sottoscritto si sente cornuto e mazziato.

E' la stessa sensazione, ahimè, che sentiranno a breve chi, come il sottoscritto, è passato per il triennio di contributi dimezzati. Infatti per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa, il professionista può versare la metà dei contributi previsti. A prima vista un'agevolazione, solo dopo qualche tempo si percepisce la fregatura. Versamenti dimezzati equivale a pensione dimezzata. Era sicuramente nobile l'intento di

aiutare l'avvio d'attività da parte dei giovani ma così li si penalizza. Sarebbe stato molto diverso se la differenza tra quanto effettivamente versato e il dovuto fosse stata coperta con contributi figurativi, a spese dell'Epap. Già ha un costo, che però potrebbe essere coperto dal fondo di riserva, riempito con i guadagni di un'attenta gestione finanziaria.

Con un fondo di riserva si possono fare molte cose, come ad esempio chiedere al Ministero vigilante di aumentare i montanti.

Già, che stupido, dimenticavo. Ora è vuoto. O quasi.

Chiudo con un'altra locuzione, latina ma d'origine medioevale: mors tua, vita mea. Francamente non ho molta voglia di morire di fame in vecchiaia. Tragga lei le conclusioni.

Distinti saluti

di Alberto Grimelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato in Strettamente tecnico > La voce dell'agronomo
il 09 Febbraio 2013 TN n. 6 Anno 11

Risposta del Presidente

Egregio collega,

contro i travasi di bile che le dovessero occorrere leggendo articoli altrui, le posso suggerire di sentire anche l'altra versione dei fatti (c'è sempre un'altra versione). Nello specifico potrebbe scrivere a me direttamente e io le risponderai privatamente e/o pubblicamente, come ho sempre fatto quando ho ritenuto fosse utile e opportuno. Tutto ciò, naturalmente, se Lei è veramente animato da sincero spirito di conoscenza e di preoccupazione per la sua pensione e non da animosità di critica per la speculazione essendo però, anche quest'ultima, legittima e degna di rispetto.

Preliminarmente le assicuro che se c'è una cosa che non mi manca è il rispetto nei confronti degli iscritti; è raro che non risponda a un iscritto, mentre non rispondo mai ad articoli come quelli che Le provocano i disturbi gastrici che lamenta. A Lei risponderò anche se mi

scrive attraverso una rivista, perché è un giovane collega, perché intuisco che è in buona fede e perché mi stuzzica il suo spirito ironico. Tra l'altro, siccome, forse, nella comunicazione del nostro sito non mi sono spiegato bene, le devo sicuramente qualche chiarimento.

I° Chiarimento: Lei non deve, la prego, sentirsi preso per i fondelli (non mi permetterei mai) e se ne ha avuto anche la benché minima sensazione, me ne scuso sinceramente. Vorrei dare una interpretazione autentica all'espressione un poco iperbolica da me usata: *"Investire non è facile, ciascuno di noi, oggi come oggi, se ereditasse mezzo milione di euro avrebbe serie difficoltà ad investirlo in modo sicuro e redditizio, provare per credere"*. Era solo un invito a immedesimarsi, per quanto possibile, nelle difficoltà dell'investire "oggi come oggi" in questa maledetta crisi economica e finanziaria. Mi pare che ciò sia innegabile: l'Epap esiste dal 1999 e non abbiamo avuto alcun problema fino al 2007, anno in cui ha cominciato a profilarsi la crisi finanziaria che si è aggravata negli anni successivi e che è ancora in corso.

Tutti i guai delle banche, come delle aziende, delle famiglie, delle persone e persino di interi stati sono iniziati alla fine

del 2007 con la crisi, e perdurano ancora con la crisi. **Non volevo certo dire** che il patrimonio dell'Ente si investe "provandoci" e mi dispiace se lei ha capito così. Al contrario, egregio collega, il patrimonio dell'Ente si investe con competenza e rigore scientifici, con estrema prudenza e con enorme senso di responsabilità e buon senso, le uniche armi di cui è consentito disporre contro la estrema incertezza degli attuali mercati finanziari.

Veda, considero l'ironia il sale della vita, ma davanti ad argomenti di estrema serietà e delicatezza come questi, non solo non sono ironico io stesso, ma considero dissacrante l'ironia medesima e non consento a nessuno di praticarla con disinvoltura e senza una necessaria base informativa, se non culturale (*absit iniuria verbis*). Questo lo dico con il massimo rispetto ma anche con fermezza.

Altro che consultazioni pubbliche e referendum, i nostri bilanci sono lì pubblicati a testimoniare come alla fine del 2007, ma soprattutto nel 2008 e per abbrivio anche nel

2009, ci sia stato un momento di grande difficoltà dovuto alla crisi, che è stato però affrontato con grande tempestività ed energia. Sempre dai bilanci si evince come dal 2010 in poi (2011 e 2012 compresi) sia iniziata la fase positiva, nonostante il fondo della crisi (almeno si spera), sembra che si sia toccato proprio nel 2011.

Lei stesso caro collega, quando parla di BTP e di Lehman Brothers dimostra quanto si pensi che sia facile investire e quanto invece sia difficile. E' vero, nel 2012 abbiamo avuto un rendimento medio (sull'intero patrimonio investito) di circa il 4%, lo confermo e ne siamo particolarmente orgogliosi. I BTP avrebbero reso lo stesso? Bravo, anche di più (5% o 6%) ma intanto me lo sta dicendo adesso, nel febbraio del 2013 e dimenticando ciò che è successo nella fine del 2011, quando il differenziale di rendimento tra i nostri titoli di stato e i bund tedeschi che era arrivato a 550 b.p., è caduto il Governo italiano e, successivamente, per obbligare le Banche Italiane a comprare i nostri Titoli, la BCE ha dovuto quasi regalare (all'1%) denaro alle stesse.

Ma anche se avessimo avuto la sfera di cristallo per essere sicuri del 4% o più del BTP, lei crede che avremmo investito **l'intero patrimonio in BTP** come suggerisce?

Quanto ai BTP, se pure avessimo investito anche parzialmente in questi titoli per avere quel 4% (o 5% o 6%) avremmo dovuto farlo quando il rischio era altissimo, perché è proprio il rischio che fa lievitare i rendimenti dei BTP e dunque il differenziale con i rendimenti dei titoli tedeschi.

A proposito, non faccia, la prego, il paragone con i titoli Lehman Brothers, almeno non con quelli sottoscritti da noi: ma chi lo dice che erano titoli tossici? Erano titoli prudenziali con tanto di garanzia di restituzione del capitale.

Si sarebbero dovuti riaprire i manicomi per ricoverarci, ma lei non sarebbe stato dei nostri perché non avrebbe avuta alcuna responsabilità. Caro collega, per usare una metafora sempre valida, nessuno trasporta tutte le uova che possiede in un unico paniere.

Il patrimonio serve per dare le pensioni (l'ultima pensione all'ultima vedova/vedovo di iscritto fino ai prossimi 50 anni, così come previsto e verificato nell'ultimo bilancio tecnico attuariale dell'Epap, in condizioni di stress test); il patrimonio non si può rischiare, deve essere gestito con grande prudenza e, soprattutto, differenziando più possibile gli investimenti.

Quanto ai BTP, se pure avessimo investito anche parzialmente in questi titoli per avere quel 4% (o 5% o 6%) avremmo dovuto farlo quando il rischio era altissimo, perché è proprio il rischio che fa lievitare i rendimenti dei BTP e dunque il differenziale con i rendimenti dei titoli tedeschi. A proposito, non faccia, la prego, il paragone con i titoli Lehman Brothers, almeno non con quelli sottoscritti da noi: ma chi lo dice che erano titoli tossici? Erano titoli prudenziali con tanto di garanzia di restituzione del capitale. Erano stati sottoscritti con la Lehman Brothers Treasury olandese e la garanzia di restituzione del capitale era stata sottoscritta con la Lehman Brothers Holding, la casa madre, la quarta banca del pianeta, quella che è fallita il 15 settembre del 2008, il giorno prima della scadenza del nostro Bond principale. Due volte sfortunati, se si considera che la Lehman Brothers è stata l'unica grande banca in difficoltà del mondo che non è stata aiutata dai governi ed è stata fatta fallire. Quanto poi al confronto tra titoli di stato italiani attuali e titoli Lehman Brothers, se i Rating hanno un valore, Lehman Brothers il giorno prima del fallimento aveva il massimo: la tripla A.

Tutto questo le dico ma non certo per il gusto o il puntiglio di rintuzzare ogni sua affermazione, per carità lei potrà continuare a pensarla allo stesso modo su tutto, anzi non dubito minimamente che lo farà, ma solo per dire a Lei e a tutti gli iscritti che ci leggeranno, che oggi, nel campo della finanza non ci sono punti di riferimento sicuri: aggettivi come "garantito" hanno perso significato, e non esistono eventi certi. Esiste ed è sempre esistito, invece, una cosa che si chiama Volatilità, la cui la definizione più semplice è **"la variazione del prezzo di un titolo nel tempo rispetto al mercato di riferimento"**; ebbene questa crisi è caratterizzata da una enorme volatilità che fa aumentare in modo esponenziale il grado di incertezza.

Per quanto ci riguarda, già alla fine del 2008 ci siamo resi conto che quella in corso non era una crisi passeggera come le altre, ma una crisi strutturale di portata epocale:

abbiamo capito che niente sarebbe stato come prima e ci siamo attrezzati con una nuova, più complessa ed efficace strategia di investimento. Siamo passati a un sistema altamente reattivo di sette gestioni a controllo in tempo reale. Ciascuna gestione segue una propria filosofia o se si vuole un proprio progetto, equilibrandosi tra loro in modo tale che ci sia un risultato complessivo che tenda all'obiettivo di rendimento prefissato nel bilancio di previsione. Il tutto per passare indenni attraverso le tempeste di volatilità e perseguire una strategia complessiva che, data la situazione di crisi, non poteva essere che estremamente prudentiale, che tendesse, soprattutto, alla conservazione del capitale e solo secondariamente ai rendimenti; e tutti sanno che accettando meno rischio bisogna aspettarsi minori rendimenti.

Ebbene questa nuova strategia, dal 2010 (e soprattutto nel terribile 2011) ha pagato: gli obiettivi prefissati sono stati tutti rispettati e abbiamo iniziato, già dal 2010 a ricostruire le riserve, continuando anche nei due anni successivi. Non mi pare che tutto questo possa essere metaforizzato con un gioco al casinò (rosso, nero, vince perde e altre facezie di gusto), sebbene possa essere descritto banalizzandolo come io ho fatto (un titolo può perdere e un altro guadagnare), e questa è la realtà altrimenti a che servirebbe la differenziazione se fossimo sicuri che tutti i titoli dovranno guadagnare?)

Ma allora, la determinazione della Corte dei Conti? Ho già detto che è stata "ingenerosa" e c'è stato qualche equivoco. Ho detto pure troppo per il rispetto che si deve alla Magistratura, sono certo che lei, caro Grimelli, capirà questa mia affermazione. Non pretendo alcun complimento da parte di nessuno, non ne abbiamo alcun bisogno; abbiamo invece bisogno, come tutti, di critiche serene e costruttive, e di inequivocabili proposte concrete per crescere. Dunque va bene così e accetto la determinazione della Corte interpretandola, perché questo è l'unico modo di farlo.

Le fornirò le cifre che Lei stesso può ricavare dai nostri bilanci pubblicati e che sono gli stessi esaminati dalla Corte dei conti, ma prima mi preme descrivere il meccanismo di contabilizzazione.

Una valutazione corretta e completa della situazione, non può essere limitata a un singolo aspetto del portafoglio, ma deve essere fatto sull'intero portafoglio nel suo complesso. Inoltre non si può prescindere dal porre in relazione in maniera contrapposta gli oneri (leggi perdite) ai proventi (leggi rendite) della gestione finanziaria.

Il risultato della gestione finanziaria per gli esercizi 2010 e 2011, al netto degli oneri risulta positivo rispettivamente di 8,05 milioni e 4,28 milioni (come già detto il 2011 è stato un anno di eccezionale volatilità). Pur senza mettere i due aspetti, utili e perdite, in relazione contrapposta in maniera esplicita, la stessa Corte - a pag. 2, secondo capoverso, rileva che **“...il miglioramento degli utili è determinato essenzialmente da maggiori proventi della gestione mobiliare (30,3 milioni del 2011 rispetto a 16,8 milioni del 2010)”**.

Nel triennio 2007-2009 l'Ente ha conseguito **perdite nette** per 22.793.303 (e non per - 51,1 mil) ciò si rileva facendo correttamente la somma algebrica tra rendite e perdite [(29.324.960) + (-33.228.207)] a questo risultato vanno sommati gli accantonamenti prudenziali al fondo svalutazione titoli (-38.971.433), le riprese di valore degli stessi (7.876.380), la consistenza finale del fondo a fine triennio (13.187.936) e gli oneri di gestione (- 982.939).

Nel biennio 2010-2011 l'Ente ha conseguito, **utili netti** per 17.941.372 e non **perdite nette** per - 24,4 mil, ciò si rileva facendo correttamente la somma algebrica tra rendite e perdite [(47.158.251) + (- 26.930.829)] a questo risultato vanno sommati gli accantonamenti prudenziali al fondo svalutazione titoli (-6.867.709), le riprese di valore degli stessi (2.517.573), la consistenza finale del fondo a fine biennio (5.336.134) e gli oneri di gestione (-3.272.048).

Dunque nel triennio 2007-2009 **perdite nette** per 22.793.303 e nel biennio 2010-2011 **utili netti** per 17.941.372.

La cifra di -75.5 mil. (**non reale**, come ritengo di avere dimostrato) si ottiene semplicemente sommando la cifra non reale di - 51,1 alla cifra non reale di - 24,4 mil. Ma si tratta di un semplice equivoco.

Circa l'evidenza delle perdite maggiori nel biennio c'è una spiegazione. La ristrutturazione del portafoglio mobiliare, resasi necessaria per la nuova strategia di investimento ha prodotto puntualmente gli effetti previsti a cominciare dal 2010. La strategia impostata nella gestione degli investimenti prevede, così come del resto raccomandato dalla stessa Corte, principi di prudenza, nella costante ricerca dell'equilibrio tra rendimento e rischio. E proprio nel rispetto di questi principi che l'Ente nel 2011, di fronte alla profonda incertezza sui mercati registrata nel corso dell'anno (ricordiamo solo che in quel periodo era diffuso il fondato timore di tenuta del nostro paese e della moneta unica europea) ha adottato un profilo di estrema prudenza che ha consentito di non subire mai nel corso dell'anno,

anche nelle settimane più tragiche, rendimenti negativi del **portafoglio complessivo**.

La scelta strategica descritta ha portato a privilegiare gli investimenti in gestioni patrimoniali su conti segregati presso una banca depositaria, a scapito degli investimenti in fondi. Ciò consente di avere innanzitutto la piena titolarità degli attivi sottostanti e dei depositi che li custodiscono, come la piena trasparenza sui titoli oggetto di gestione, prezzi di acquisto e vendita e costi di transazione. Differentemente dall'investimento in fondi, la gestione patrimoniale, contabilizzando ogni singola transazione, rende trasparente l'utile e la perdita su ciascun titolo così come i costi e le commissioni. Il fondo invece rende pubblico (attraverso la NAV - Valore Netto degli Asset) solo il risultato finale algebrico di tutti i titoli che compongono il sottostante del fondo. In sintesi, a parità di risultati conseguiti, l'Ente con le gestioni, registra sia gli utili che le perdite, come le commissioni, mentre precedentemente con i Fondi si registra solo il risultato netto.

Ancora di più nello specifico, l'Ente, proprio per ridurre il rischio complessivo, ha conferito mandati di gestione con profili di prudenza. I gestori, dunque, hanno attivato operazioni di copertura dal rischio cambio per le quote di titoli espressi in valuta estera. Pertanto nei casi in cui si assiste al deprezzamento della valuta in cui sono espressi i titoli della gestione, subentra un apprezzamento delle garanzie in valuta e viceversa. Entrambe con chiara rappresentazione degli opposti effetti contabili (utili e perdite su cambi) e non delle sole differenze come nel caso dei fondi.

Quanto poi alla trasparenza, nel 2008, la legge consentiva di esporre i titoli ai valori del 2007 senza evidenziare le perdite dell'anno; abbiamo scelto di non avvalerci di tale facoltà, svalutando per intero tutte le minusvalenze maturate. Così abbiamo sempre fatto e, avendo atteso ai più rigorosi principi di trasparenza e rappresentazione dei fatti di gestione, l'Ente non può essere penalizzato da valutazioni non complete.

E' per lo meno corretto che ogni singola voce di bilancio debba essere valutata ed interpretata insieme alla sua voce contrapposta così come rappresentato in bilancio.

E' necessario, caro collega Grimelli, leggere direttamente i bilanci o sentire "l'altra versione in contraddittorio", prima di parlare di "conti in disordine", perché con i conti in disordine che riguardano i risparmi sudati dei colleghi **si va in galera ed è giusto che sia così**, altro che dimissioni.

Soprattutto deve sapere che i nostri bilanci passano ai seguenti vagli, nell'ordine: il Consiglio d'amministrazione – i sindaci revisori – i Comitati dei Delegati – il Consiglio d'indirizzo generale – la società esterna di revisione e certificazione - Il Ministero del Lavoro – il Ministero dell'Economia – la Corte dei Conti – la Commissione bicamerale per la previdenza.

2° Chiarimento: Sono contento che Lei, Grimelli, condivida il mio appello alla creazione di montanti più sostanziosi. Però non definirei una fregatura la facoltà degli iscritti subtrentenni di versare fino a un terzo (e non la metà) del contributo soggettivo obbligatorio (il 10%).

Proprio perché si tratta di facoltà e non di obbligatorietà il giovane iscritto, se vuole (e ne ha la possibilità) può versare volontariamente il contributo massimo che è del 26%. Secondo lo spirito del provvedimento, all'inizio della professione il giovane iscritto viene agevolato alleggerendolo di parte del contributo soggettivo per tre anni, poi nulla toglie che il medesimo giovane iscritto, (lei stesso, Grimelli) divenuto più anziano e acquisita maggior capacità di produrre reddito, per recuperare montante versati percentuali maggiori del 10% (fino al 26%). Il problema non sta nelle percentuali da versare che, fatto salvo il minimo obbligatorio sono molto elastiche, ma nel lavoro che scarseggia sia per giovani, sia per anziani.

Quanto poi a riconoscere contributi figurativi ai soli giovani, non solo non si possono fare disparità con gli anziani, ma l'operazione non è proprio consentita dalla legge. Gli unici contributi figurativi che si possono riconoscere sono per motivi di assistenza: l'Epap riconosce contributi soggettivi figurativi agli iscritti in caso di premorienza, di inabilità o di invalidità grave. Si riconoscono contributi figurativi dal giorno del decesso e fino all'età figurativa di 60 anni e, lo stesso, dal giorno di conseguita inabilità o invalidità grave fino a 60 anni, calcolandoli sulla media degli ultimi cinque anni di contribuzione.

3° Chiarimento: Mi dispiace deluderla ancora, ma con il fondo di riserva non si possono aumentare i montanti. Sia noi che gli altri Enti previdenziali ex d.lgs 103/96 che, a scanso di equivoci nomino (Enpapi, Eppi, Enpap, Enpab, Epap) da anni chiediamo ai Governi e al Parlamento che i montanti vengano impinguati con risorse altre, come le plusvalenze e il corrispettivo della doppia tassazione oltre che con un aumentato contributo integrativo. L'unica risoluzione che siamo riusciti ad ottenere è stata la Legge Lo Presti che consente l'aumento del contributo integrativo e riconosce la facoltà di versarlo nei montanti. Su questa legge abbiamo fatto la riforma contributiva che in questo momento ha subito una battuta d'arresto presso il Ministero del Lavoro a

causa di una interpretazione restrittiva contro la quale abbiamo fatto ricorso al TAR Lazio.

A proposito, il fondo di riserva non è quasi vuoto, dal 2010 abbiamo iniziato a ricostituirlo, alla fine del 2011 era di 11.474.096 ai quali si deve aggiungere il risultato del 2012 che risulterà da bilancio consuntivo in preparazione.

4° Chiarimento: Per la tragicissima allocuzione latina (mors tua...) traggo subito la conclusione ma non è quella che si aspetta.

Se avesse letto quello che da anni scrivo, saprebbe che ho già allarmato da lungo tempo gli iscritti per le nostre pensioni da "fame". Perché saranno inevitabilmente da "fame" e la mia più della sua, Grimelli, per il semplice fatto che io non potrò contribuire che per pochi anni, mentre Lei completerà il ciclo (se è vero che ha usufruito della contribuzione ridotta per età). L'unico modo per non morire di fame in vecchiaia non è quello di invocare la "mors mea" ma di pensare costantemente alla vecchiaia **ora**, mentre è giovane (per la verità con la sua lettera dimostra di farlo) e di contribuire il più possibile (il massimo è il 26%), tutto ciò che contribuirà con un'aliquota superiore a quella obbligatoria (ora il 10%) potrà considerarla "pensione complementare"; anzi meglio, perché se gli stessi soldi li versa in un fondo pensione potrà detrarre dalle tasse solo il 50% mentre se li versa all'Epap potrà detrarre tutto.

Sono in grado di assicurareLa e di assicurare tutti che le nostre vicissitudini finanziarie (anche gli altri le hanno avute, ma non importa) dovute a questa maledetta crisi finanziaria, relativamente al periodo 2007-2009 non hanno inciso (e non potevano incidere) nemmeno per un euro sulla sua, sulla mia e sulle pensioni di tutti gli iscritti; né hanno inciso sui servizi e sull'assistenza che, anzi sono aumentati di molto (con le assicurazioni sanitarie, la Long term care ecc.).

Infine, chi crede che abbia costituito le riserve che si sono ridotte per far fronte alle perdite nette di quel triennio (e solo quelle perché nel successivo biennio abbiamo avuto solo rendite nette)?

Non c'è alcun problema sulla gestione Epap e sulla assicurazione delle nostre pensioni. L'unico problema sta proprio nel fatto che versiamo troppo poco e per questo abbiamo fatto la riforma cui accennavo prima.

Le auguro di lavorare molto e bene.

Lettera di un iscritto

Egredi tutti Voi

CERTO CHE NON SI PUO' AVERE LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA, perchè se il comune di XXX, e molti altri per i quali ho lavorato, non mi pagano addossando la responsabilità ai vari flussi di cassa e patti di stabilità, io devo comunque assicurare una vita relativamente serena ai miei figli, devo assicurare il pagamento del mutuo-casa altrimenti me la ipotecano, devo assicurare il pagamento delle tasse per evitare che arrivino quelli di Equitalia, devo continuare a garantirmi la possibilità di spostarmi per lavoro nonostante il prezzo di gasolio e benzina (e faccio più di quarantamila chilometri all'anno di cui almeno 80% per lavoro), e così via (l'elenco è lungo).

E' ovvio che da qualche parte i soldi gli ho dovuti trattenere e siccome tendo a sacrificarmi in prima persona ho evitato di fare qualcosa per me, cioè di versare i contributi per la MIA pensione. Ma purtroppo sono anche obbligato ad assicurarmi una pensione (misera) e guai e me se non lo faccio, per cui se non lo faccio finisce che mi braccate pure voi..... in effetti non so più bene se la pensione devo assicurarla a me o a voi che leggete...

CERTO CHE NON SI PUO' AVERE LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA, perchè se un anno fatturi cento ma il successivo soltanto dieci, in questo secondo anno ti devi addossare il pagamento delle tasse e dei contributi corposi maturati nell'anno precedente e tutto va bene se hai avuto la possibilità di conservarli i soldi, ma se ti è capitato un imprevisto (separazione coniugale, ristrutturazione casa o cambio macchina o malattia o qualsiasi altra cosa) il meccanismo si inceppa, soprattutto se aggravato dal rallentamento o azzeramento dei pagamenti per i lavori svolti. Se invece l'EPAP consentisse un versamento dei contributi per cassa (del tipo che appena mi pagano una fattura io verso immediatamente il relativo contributo all'EPAP) a fine anno sono già con la mia regolarità contributivaed eviteremmo tutti il problema di renderci vicendevolmente antipatici.

Quindi, a mio avviso, il metodo del saldo+primo acconto a luglio e secondo acconto a ottobre **NON FUNZIONA!** tanto più di questi tempi in cui non si riesce ad avere alcuna previsione di pagamenti e di fatturati.

CERTO CHE NON SI PUO' AVERE LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA, perchè se le Leggi e Regolamenti su questa regolarità contributiva sono applicate a tappeto da parte di enti pubblici, anche a chi non ha dipendenti, a chi fa consulenze a carattere più scientifico che tecnico (cartografia della vegetazione o dei suoli, studi di incidenza

ambientale, rilievi ambientali, come quelli che caratterizzano la mia attività) a chi ha fatturati (e relative fatture) ai limiti della sopravvivenza (come me) si creano dei paradossi come quello che sto attualmente vivendo col rischio di default dell'attività che stò cercando di far rimanere in piedi ma, sinceramente, non so per quanto tempo ancora perchè mi stò decisamente stancando e incazzando!

CERTO CHE NON SI PUO' AVERE LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA, perchè ormai bandi e selezioni non ne fanno più e se li fanno vince chi offre di meno (non se ha le adeguate competenze ed esperienze). Io non mi svendo, ma pago il prezzo di arrivare molto spesso "secondo".

E se poi dovessi arrivare "primo" ecco che non mi affidano l'incarico perchè non ho la regolarità contributiva, per cui viene pure negata la possibilità di risolvere i problemi.

Ora, come recitava un detto su una bottega toscana "Se vieni con una soluzione al problema sei il benvenuto, altrimenti diventi parte del problema", l'EPAP in questo momento sta diventando parte del problema (almeno per me).

Io stò cercando di risolverlo facendomi pagare i lavori, che non mi vogliono pagare prima per i patti di stabilità, adesso per la mancanza di regolarità contributiva;

Per risolverlo ho chiesto un prestito personale, con cui pagare le rate EPAP pregresse, acquisire questa Regolarità Contributiva (assurda per chi svolge attività semplice come la mia), farmi pagare le fatture emesse (alcune dal giugno 2011), incassare i MIEI soldi lavorati, saldare il prestito personale e rimanere ovviamente col **CULO PER TERRA**, sperando che mi paghino gli ulteriori lavori ultimati altrimenti siamo di nuovo punto e a capo con le prossime scadenze di IVA, EPAP, ecc. ecc.

Pertanto abbiate un pò di pazienza dato che entro i primi giorni di febbraio la cosa dovrebbe risolversi (sempre che il prestito mi venga accordato) e comunque:

COSI' NON SI PUO' ANDARE AVANTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SE VOLETE CHE UNO PAGHI I CONTRIBUTI EPAP FAI IN MODO CHE POSSA LAVORARE IN MODO DIGNITOSO, FAI CHE GLI SIA PAGATO IN TEMPI CERTI CIO' CHE GLI SPETTA E CHE SI MERITA, FAI CHE TROVI SODDISFAZIONE DEL PROPRIO LAVORO E CHE GLI AVANZI QUALCOSA IN TASCA ANCHE PER POTERGLI CONSENTIRE UNA PROGETTUALITA' SIA DELLA VITA PROFESSIONALE CHE DI QUELLA PRIVATA...

IO I SOLDI LI LAVORO... NON LI RUBO E NON LI CAGO!

Da parte vostra auspico che venga discusso quanto segue:

1. SERVE CHIAREZZA NEL REGOLAMENTO SULLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PERCHE' SI STANNO CREANDO SITUAZIONI PARADOSSALI DIFFUSE SIA NELLA NOSTRA CATEGORIA CHE IN ALTRE (ANCHE INGEGNERI, ARCHITETTI, ecc.);
2. SERVE EVITARE CHE L'APPLICAZIONE DI TALI NORME AVVENGA ANCHE PER SEMPLICI RELAZIONI AMBIENTALI CHE NULLA HANNO A CHE VEDERE CON APPALTI DI OPERE E FINANZIAMENTI PUBBLICI MILIONARI (AD ESEMPIO, CREANDO UN TETTO NEGLI IMPORTI O DISTINGUENDO LA TIPOLOGIA DI LAVORO);
3. SERVE CHE L'EPAP APRÀ A FORMULE DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

DIFFERENZIATE, PIU' FLESSIBILI ED ELASTICHE MEGLIO GESTIBILI DAI PICCOLI PROFESSIONISTI QUALI IL VERSAMENTO PER CASSA. E' LA MIGLIORE GARANZIA PER MANTENERE LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.

Cordiali saluti.

Lettera firmata



Risposta del Presidente

Egregio collega XXXX

Il suo è di certo uno sfogo e uno sfogo è quasi sempre degno di rispetto, soprattutto in un momento terribile come questo.

Ma proprio nei momenti brutti e' più importante dialogare e nello stesso tempo non mettersi le regole sotto i tacchi.

1. noi tutti abbiamo l'obbligo di essere iscritti all'Epap, l'obbligo di contribuire e l'obbligo di mantenere la regolarità contributiva per ottenere incarichi pubblici e per ottenere il pagamento delle parcelle. Questi obblighi sono stabiliti da Leggi dello Stato e non dall'Epap.
2. Il regolamento per ottenere la regolarità contributiva mi sembra chiaro, in ogni caso si possono ancora richiedere chiarimenti telefonicamente. A ogni buon conto, per essere in regola bisogna avere inviato tutti i modelli 2 in scadenza (l'ultimo e' del 2011 ed è scaduto il 31 ottobre) ed avere effettuato tutti i pagamenti. Queste sono le regole e sono valide per tutti. Ma si può venire incontro a chi è in difficoltà? Qualcosa si è riusciti a fare, come le rateizzazioni ad esempio. Ma anche per spezzare il ciclo vizioso che si rischia di innescare in mancanza di regolarità: per ottenere la regolarità contributiva, in sostituzione dell'eventuale debito contributivo, si può produrre una fidejussione bancaria o assicurativa per l'intera cifra dovuta. Inoltre, se la certificazione contributiva serve per il pagamento di una parcella, l'ente pagatore può girare parte o l'intero importo della stessa all'Ente a valere nell'estratto conto dell'interessato.
3. Gli uffici dell'Epap Le hanno comunicato ciò che le manca per avere la regolarità contributiva se non avrà ottemperato saranno costretti a segnalare la non regolarità, poiché entro trenta giorni bisognerà comunque rispondere all'ente che ha richiesto la certificazione. Sono fiducioso che riuscirà a fare le cose giuste per mettersi in regola.
4. Normalmente quando un professionista riscuote una parcella deve accantonare le spese da saldare ancora, le tasse, l'IVA e il contributo previdenziale, per versarli al momento opportuno. Tra l'altro, se preferisce, nulla Le impedisce di versare subito i contributi Epap relativi alla parcella appena riscossa: le date fissate sono solo delle scadenze obbligate, ma si può versare anche prima; il sistema funziona come

un conto corrente: se si versa prima o di più si recupera dopo.

5. circa le sue richieste, al netto di verbosità che ha ritenuto di usare. Quella di trovare soddisfazione nel lavoro, essere pagati in tempi certi, fare in modo che avanzi in tasca qualcosa ecc. e' desiderio di tutti. Tutti gli iscritti all'Epap sono agronomi, attuari, chimici o geologi e i "soldi li lavorano" tutti, nessuno di noi li ruba o li ottiene da altro, non creda di essere particolarmente virtuoso o vizioso rispetto a tutti gli altri iscritti, la stragrande maggioranza dei quali...è in regola.
6. Tutti gli iscritti pagano i contributi per la loro pensione (obbligatoriamente per legge) e non per i dipendenti. Dunque li pagano anche se non hanno dipendenti e se non fanno appalti milionari o speciali. I contributi si pagano in ragione del reddito (piccolo reddito = piccoli contributi e, aggiungo, altrettanto piccola pensione) e ciò indipendentemente se il reddito si fa con relazioni ambientali o con grandi lavori. Ripeto, questa e' la legge, ma aggiungo personalmente che mi sembra anche giusto.

Si tenterà di introdurre scadenze differenziate, certo, ma quanto alla elasticità, che vuol dire? Una scadenza e' una scadenza e non se ne può fare a meno, altrimenti ogni uno fa come vuole e qualcuno potrebbe non versare mai.

Se poi, anche con le scadenze come le richiede Lei, si utilizza il contributo per altro (legittimamente, per carità) a che serve?

Può succedere ogni tanto di essere in difficoltà e di non pagare i contributi, ma deve essere un'eccezione, altrimenti non si può fare il libero professionista: per legge, per ottenere gli incarichi pubblici ci vuole la regolarità contributiva; e allora, per lavorare con gli Enti pubblici, si deve sapere che i contributi sono come le sementi per il contadino: non se le può mangiare.

Distinti saluti